

ANNO 63°
PARTE PRIMA E SECONDA

63. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

27 settembre 2011
Supplemento n. 1

39

27. September 2011
Beiblatt Nr. 1

SOMMARIO

Anno 2011

SUPPLEMENTO N. 1

Decreti

Provincia Autonoma di Trento

[77282]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

..... P. 2

[77283]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg.

Regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali

P. 62

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2011

BEIBLATT NR. 1

Dekrete

77282

Decreti - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(Registrato alla corte dei conti il 15.9.2011, registro 1, foglio 12)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la deliberazione n. 1620 del 29 luglio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della Legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5)";

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), definisce i piani di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento*).

2. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola, definisce inoltre gli obiettivi generali del processo formativo da conseguire nel corso del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nonché il monte ore minimo da destinare esclusivamente alla formazione di base a carattere trasversale diversa da quella a carattere professionalizzante.

Capo I
*Disposizioni generali***Art. 2**
Articolazione del secondo ciclo

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, il secondo ciclo comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni, nonché percorsi di istruzione e formazione professionale della durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l'articolazione prevista dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale.

2. Ai percorsi del secondo ciclo sono collegati i percorsi di formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione secondo quanto previsto dal capo IV.

Art. 3

Caratterizzazione dei piani di studio provinciali del secondo ciclo

1. I piani di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, sono definiti nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale sulla scuola e tenendo conto in particolare di quanto disposto dai seguenti articoli della legge provinciale sulla scuola:

- a) articolo 2, per quanto riguarda le finalità e i principi generali del sistema educativo provinciale;
- b) articolo 3, per quanto riguarda la tutela delle minoranze linguistiche locali;
- c) articolo 54, comma 2, lettera c), per quanto riguarda la durata e l'articolazione del secondo ciclo;
- d) articolo 56, per quanto riguarda i piani di studio delle istituzioni scolastiche;
- e) articolo 58, per quanto riguarda i percorsi integrati tra secondo ciclo e lavoro;
- f) articolo 59, per quanto riguarda i passaggi tra percorsi del secondo ciclo;
- g) articolo 63, per quanto riguarda l'attivazione di specifici percorsi;
- h) articolo 64, per quanto riguarda le finalità dei percorsi di istruzione e formazione professionale provinciale;
- i) articolo 65, per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.

2. I piani di studio provinciali del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, compresa la conoscenza del territorio montano, dell'agricoltura trentina e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino, nonché lo sviluppo della pratica di sport vicini alla montagna, anche attraverso l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna, secondo quanto indicato nell'allegato A.

Art. 4

Caratterizzazione del primo biennio del secondo ciclo

1. Ai sensi della normativa statale nel primo biennio del secondo ciclo è assolto l'obbligo di istruzione, pertanto tale biennio si caratterizza per la sua continuità con i percorsi del primo ciclo di istruzione, per la sua finalità formativa e orientativa, e per la sua unitarietà a garanzia dell'equivalenza formativa entro l'obbligo di istruzione. In questo quadro le istituzioni scolastiche e formative portano a compimento i curricula verticali previsti dai piani di studio provinciali del primo ciclo di istruzione, approvati con il decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg (*Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*), assicurando, in particolare, l'insegnamento delle lingue straniere europee tedesco e inglese.

Capo II

Piani di studio provinciali del secondo ciclo relativi ai percorsi di istruzione

Art. 5

Obiettivi del processo formativo

1. Gli obiettivi del processo formativo previsti al termine dei percorsi del secondo ciclo di istruzione sono definiti dal profilo educativo, culturale e professionale contenuto per i licei, nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*), per gli istituti tecnici, nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n. 88 (*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*), e per gli istituti professionali, nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2. Gli obiettivi richiamati al comma 1 costituiscono il riferimento comune a tutte le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino per l'elaborazione dei propri piani di studio e per l'attuazione di percorsi didattici mirati al pieno sviluppo culturale e sociale della persona, alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, a favorire il successo formativo per tutti gli studenti.

Art. 6

Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento delle stesse

1. Le discipline obbligatorie, la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse e particolari indicazioni sono stabilite dall'allegato B. Ciascuna disciplina obbligatoria:

- a) concorre alla formazione armonica e integrale della persona nelle sue dimensioni "fisiche, mentali, spirituali, morali e sociali" secondo le indicazioni della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989;
- b) promuove lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente riportate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
- c) aiuta lo studente a elaborare le linee fondamentali del proprio progetto di vita, di studio e di lavoro futuro, anche avendo a riferimento i valori fondamentali della Costituzione.

2. Sulla base della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie stabilita dall'allegato B, la Giunta provinciale può definire la quantificazione oraria settimanale di insegnamento delle stesse, anche per determinare la dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola.

3. I limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche sono definiti secondo quanto previsto dall'allegato C.

Capo III

Piani di studio provinciali del secondo ciclo relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 7

Finalità dei percorsi e obiettivi del processo formativo

1. I percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, articolati, definiti e organizzati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, hanno la finalità di formare figure professionali di differente livello. Tali figure professionali sono:

- a) individuate, definite e aggiornate periodicamente dalla Giunta provinciale sulla base delle strategie di sviluppo territoriale, dei fabbisogni e delle specificità degli ambiti lavorativi, sentite le parti sociali e tenendo conto del quadro nazionale di riferimento;
- b) descritte in termini di processi e attività lavorative nonché in termini di risultati dell'apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze;
- c) contenute in un repertorio provinciale delle figure professionali istituito e aggiornato dalla Giunta provinciale. Il repertorio provinciale è armonizzato con il repertorio nazionale previsto dall'articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Nel caso di inserimento, nell'ambito del repertorio provinciale, di figure

professionali non comprese nel repertorio nazionale, la Provincia ne promuove l'aggiornamento attraverso la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*).

2. Gli obiettivi del processo formativo sono definiti nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del terzo e del quarto anno, contenuto nell'allegato D.

Art. 8

Struttura e articolazione dei percorsi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai sensi dell'articolo 64 della legge provinciale sulla scuola, i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale si strutturano in un biennio iniziale, un terzo anno, per il conseguimento della qualifica professionale, e un quarto anno, per il conseguimento del diploma professionale; la qualifica e il diploma sono collocati rispettivamente al terzo e al quarto livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C111/01). Sulla base di esigenze formative specifiche di settore e di collocazione professionale la Provincia può strutturare percorsi quadriennali, articolati in due bienni, al termine dei quali si consegue una qualifica professionale oppure un diploma professionale in relazione alla figura professionale individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. Gli indirizzi dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale sono suddivisi nel settore agricoltura e ambiente, nel settore industria e artigianato, e nel settore servizi. La Giunta provinciale può articolare i predetti settori facendo riferimento alle figure professionali di differente livello previste dall'articolo 7, comma 1.

Art. 9

Aree di apprendimento obbligatorie, quantificazione oraria annuale e organizzazione dei percorsi

1. L'organizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, le aree di apprendimento obbligatorie, la quantificazione oraria annuale delle aree sono definite dalla Giunta provinciale sulla base delle figure professionali da formare e nel rispetto:

a) dei seguenti vincoli:

- 1) dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*);
- 2) degli standard formativi minimi stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 2003 n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*);
- 3) di quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, della legge provinciale sulla scuola;
- 4) di quanto previsto dagli articoli 7 e 8;

b) dei seguenti criteri:

- 1) la definizione di aree di apprendimento obbligatorie in grado di assicurare, secondo quanto previsto dall'allegato D, lo sviluppo di una dimensione culturale, comune a tutti i percorsi, e di una dimensione professionale. Tali dimensioni sono tra loro integrate e sono sviluppate secondo una proporzione variabile con riferimento ai diversi settori ed eventuali articolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonché del titolo e dell'annualità di riferimento;
- 2) il rispetto, nel primo biennio, di quanto previsto dall'articolo 4 e la garanzia di una preparazione professionale specifica di base coerente con il settore e l'eventuale articolazione;

- 3) il riferimento, per quanto riguarda i risultati dell'apprendimento a conclusione dei percorsi, a competenze professionali, linguistico-comunicative, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, civiche ed economiche, idonee a raggiungere gli obiettivi del processo formativo indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del terzo e del quarto anno previsti dall'allegato D;
- 4) l'assicurazione nei primi tre anni del percorso dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività fisiche e motorie nonché di attività relative all'educazione alla cittadinanza;
- 5) una quantificazione oraria annuale di tutte le aree di apprendimento obbligatorie di non meno di mille ore;
- 6) la personalizzazione del percorso in particolare attraverso la definizione di esperienze e processi formativi modulati sulle necessità dello studente;
- 7) la presenza di interventi sistematici di orientamento, tutorato e accompagnamento finalizzati alla promozione dello studente nella sua globalità;
- 8) la presenza di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola, come esperienze e metodologie di apprendimento in grado di concorrere:
 - 8.1 alla piena valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali;
 - 8.2 a fornire conoscenze e abilità per la costruzione di competenze effettive sul piano personale, di cittadinanza e professionale;
 - 8.3 al raccordo organico e sistematico con i contesti lavorativi di riferimento in particolare per garantire una maggiore correlazione tra l'offerta formativa e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- 9) la definizione di un modello organizzativo che permetta i raccordi con i percorsi del secondo ciclo di istruzione tenuto conto delle modalità per il passaggio definite dal regolamento di attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola.

2. Per assicurare un'adeguata corrispondenza dei percorsi alle esigenze locali del territorio e alle specifiche connotazioni delle figure professionali di diverso livello, le istituzioni formative possono utilizzare modalità di flessibilizzazione annua oraria entro un limite massimo del venti per cento del monte ore annuo.

Capo IV

Formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Art. 10

Obiettivi generali

1. La formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, prevista dall'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (*Disciplina della formazione in apprendistato*) e dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ha come obiettivo generale del processo formativo lo sviluppo delle capacità tecniche e professionali in connessione con la crescita equilibrata della persona, delle competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva e delle abilità per la vita.

2. Ai sensi della legge provinciale n. 6 del 2006 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 la formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione porta al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali e costituisce credito formativo, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, per l'eventuale proseguimento nei percorsi volti al conseguimento delle qualifiche di istruzione e formazione professionale previste dall'articolo 8, comma 1. Resta fermo che per ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali si fa riferimento al profilo formativo definito secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2006.

3. In attuazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola, i risultati dell'apprendimento che si riferiscono agli aspetti formativi non strettamente connessi al contratto di apprendistato, sono declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono acquisiti attraverso la formazione esterna al lavoro e sono definiti dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) mettere in relazione la pratica e la teoria, l'operatività e i modelli;
- b) rafforzare le competenze:
 - 1) trasversali, caratterizzate da un alto grado di trasferibilità a compiti e contesti diversi;
 - 2) di cittadinanza attiva;
 - 3) di lavoratore consapevole del proprio ruolo;
- c) articolare la formazione esterna al lavoro in unità formative;
- d) garantire il carattere di effettiva formatività dell'apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;
- e) raccordarsi con gli apprendimenti acquisiti nel contesto lavorativo;
- f) sviluppare le competenze professionali e consolidare le competenze europee di cittadinanza.

4. La Giunta provinciale definisce inoltre:

- a) le modalità per la costruzione delle unità formative previste dal comma 3, lettera c), e la relativa organizzazione e quantificazione oraria nel rispetto del monte ore annuale minimo definito secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2;
- b) le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze acquisite nell'attività formativa, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 60, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;
- c) le modalità di monitoraggio e di valutazione dei percorsi realizzati;
- d) gli indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento del credito formativo, previsto dal comma 2, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, in attuazione dell'articolo 59, comma 2, della legge provinciale sulla scuola.

5. Per promuovere l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, come previsto dall'articolo 66, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, è istituito, senza oneri a carico del bilancio provinciale, un comitato guida composto da:

- a) tre componenti nominati dal dipartimento competente in materia di istruzione, tra cui è nominato il coordinatore;
- b) tre componenti nominati dal dipartimento competente in materia di lavoro.

6. Il funzionamento del comitato guida previsto dal comma 5 è definito dal comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi membri; spetta al dipartimento competente in materia di istruzione svolgere le funzioni di segreteria del comitato guida.

7. Il comitato guida previsto dal comma 5 ha il compito di elaborare proposte per garantire l'effettiva inclusione degli apprendisti nel processo formativo e per la definizione:

- a) dei risultati dell'apprendimento, secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) delle modalità di personalizzazione del percorso formativo dell'apprendistato;
- c) delle funzioni delle diverse figure coinvolte nel processo formativo e delle modalità per la loro formazione;
- d) dei provvedimenti previsti dal comma 4.

Art. 11

Titolarità e monte ore annuale minimo

1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge provinciale sulla scuola la titolarità e la responsabilità della formazione in apprendistato, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, non strettamente connessa al rapporto lavorativo è assegnata alle istituzioni scolastiche e formative individuate dalla Giunta provinciale.

2. Per la fissazione del monte ore annuale minimo della formazione di base a carattere trasversale si utilizza il criterio previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg. (*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)*) prendendo come riferimento le ore riservate all'apprendimento delle competenze culturali.

Capo V

Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

Art. 12

Attuazione progressiva dei piani di studio provinciali

1. Al fine di assicurare la formazione dei docenti in servizio e un'adeguata informazione alle famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, attraverso la definizione e adozione dei propri piani di studio ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola, danno attuazione ai piani di studio provinciali previsti da questo regolamento in maniera progressiva, secondo quanto di seguito indicato:

- a) nell'anno scolastico 2011-2012, per le classi prime e seconde;
- b) nell'anno scolastico 2012-2013, per le classi prime, seconde e terze;
- c) nell'anno scolastico 2013-2014, per le classi prime, seconde, terze e quarte;
- d) nell'anno scolastico 2014-2015, per tutte le classi.

Art. 13

Misure di accompagnamento per l'attuazione progressiva dei piani di studio provinciali

1. Per accompagnare le istituzioni scolastiche e formative nell'attuazione progressiva dei piani di studio provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, la Provincia attiva le seguenti azioni:

- a) la realizzazione di apposite linee guida al fine di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative proposte organizzative, metodologiche e didattiche per l'elaborazione dei loro piani di studio, ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola;
- b) la realizzazione di alcuni progetti pilota, affidati a singole istituzioni scolastiche e formative o a reti di scuole, per favorire lo sviluppo di modelli di applicazione dei piani di studio provinciali;
- c) il coinvolgimento graduale dei docenti in un piano straordinario di formazione in servizio per supportare le attività di progettazione e l'attuazione dei piani di studio provinciali.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Con successivo regolamento sono disciplinati:

- a) gli standard formativi per i percorsi del secondo ciclo e per l'apprendistato previsto dal capo IV;
- b) le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente;
- c) l'attivazione per tutti gli studenti dell'insegnamento della seconda lingua straniera europea sia negli ultimi tre anni dei percorsi di istruzione previsti dall'articolo 5 che nel terzo e nel quarto anno dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale previsti dall'articolo 8, comma 1.

2. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti si rinvia ai regolamenti di attuazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola, che disciplinano la stessa tenendo conto dei principi contenuti nei piani di studio definiti da questo regolamento.

Art. 15

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg., è abrogato.

Allegato A

*Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo per garantire le specificità della Provincia autonoma di Trento
(art. 3, comma 2)*

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del secondo ciclo è definito per i percorsi di istruzione dalla normativa statale vigente, secondo quanto indicato nell'articolo 5, mentre per i percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo quanto indicato nell'allegato D. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale sulla scuola e dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (*Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole*) tali profili dello studente del secondo ciclo, relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione e formazione professionale, sono integrati secondo quanto qui di seguito riportato:

- a) in materia di storia locale e delle istituzioni autonomistiche: lo studente conosce gli eventi e gli snodi epocali della storia del territorio trentino e in modo particolare il processo di evoluzione storico che ha condotto alla speciale Autonomia provinciale e li comprende come fenomeni che, su scala locale, si inquadrano nel più ampio quadro della storia generale;
- b) in materia di cultura della montagna e dei suoi valori e di studio dell'agricoltura trentina: lo studente conosce aspetti fondamentali della cultura della montagna legati alle dimensioni sociali, culturali ed economiche dell'ambiente montano, con specifici riferimenti all'agricoltura trentina. Lo studente matura inoltre consapevolezza dei valori legati alla montagna tra i quali la cooperazione e la solidarietà;
- c) in materia di sport vicini alla montagna e effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna: lo studente, attraverso la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi in montagna, sperimenta lo sport in ambiente naturale, si mette alla prova sul piano psico-fisico e impara a considerare la montagna anche come "luogo" in cui entrare in contatto con le bellezze della natura, comprendendo il valore del paesaggio e l'importanza del rispetto e della tutela dell'ambiente.

Il raggiungimento di questi obiettivi non è perseguito attraverso l'istituzione di insegnamenti "dedicati", ma prevedendo, nell'ambito della progettualità delle istituzioni scolastiche e formative, opportuni ampliamenti ed integrazioni delle discipline curriculari, che sviluppano tematiche coerenti oppure programmando attività o progetti integrati che possono anche sviluppare unitariamente i tre aspetti.

In particolare, lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche è svolto nell'ambito della disciplina "Storia" e, per gli indirizzi di studio in cui è prevista, anche nell'ambito della disciplina "Diritto ed Economia".

Lo studio della cultura della montagna e dei suoi valori è perseguito sia in modo trasversale con una programmazione condivisa nell'ambito del consiglio di classe, sia in ambito disciplinare da "Geografia" e da "Economia e Diritto", per gli indirizzi di studio in cui sono previste tali discipline, o da altre discipline di indirizzo coerenti con il tema.

In relazione alla pratica di sport vicini alla montagna e all'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna, alla disciplina di riferimento "Educazione Fisica" sono affiancate le discipline che sviluppano tematiche coerenti con le progettualità programmate dalle istituzioni scolastiche e formative.

Allegato B

*Piani di studio provinciali relativi ai percorsi di istruzione:
discipline obbligatorie e quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse
(art. 6, commi 1 e 2)*

LICEI

Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse

INDICAZIONI PARTICOLARI COMUNI AI PERCORSI DEI LICEI
In tutti i Licei la disciplina "Scienze naturali" comprende gli insegnamenti di Biologia, Chimica e Scienze della Terra.
Ad eccezione del Liceo scientifico opzione scienze applicate, l'insegnamento della Matematica in tutti gli altri Licei è integrato, nel primo biennio, da elementi di Informatica.
Fatto salvo quanto specificamente stabilito per il Liceo linguistico, in tutti i Licei nel quinto anno i piani di studio dell'istituzione scolastica prevedono l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera europea [Content and Language Integrated Learning (CLIL)] individuandole tra quelle previste dal quadro orario dei singoli indirizzi di studio.

LICEO CLASSICO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1[^]	2[^]	3[^]	4[^]	5[^]
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	60
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Storia			89	89	89
Filosofia			89	89	89
Lingua e cultura latina	149	149	119	119	119
Lingua e cultura greca	119	119	89	89	89
Fisica			60	60	60
Storia dell'arte			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			60	60	60
Totale annuale	952	952	982	982	982

LICEO SCIENTIFICO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1[^]	2[^]	3[^]	4[^]	5[^]
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	149	149	119	119	119
Scienze naturali	60	60	89	89	89
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Lingua e cultura latina	89	89	89	89	89
Storia			60	60	60
Filosofia			89	89	89
Fisica	60	60	89	89	89
Disegno e Storia dell'arte	60	60	60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			60	60	60
Totale annuale	952	952	952	952	952

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	149	119	119	119	119
Scienze naturali	89	119	149	149	149
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Informatica	60	60	60	60	60
Fisica	60	60	89	89	89
Disegno e Storia dell'arte	60	60	60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			60	60	60
Totale annuale	952	952	952	952	952

LICEO LINGUISTICO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)*	119	119	89	89	89
Lingua e cultura straniera 2 (Tedesco)*	89	89	119	119	119
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	60
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Lingua latina	60	60			
Lingua e cultura straniera 3*	89	89	119	119	119
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Storia dell'arte			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica	89	89	60	60	60
Totale annuale	952	952	952	952	952

* Sono comprese e obbligatorie 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua.

INDICAZIONI PARTICOLARI:

Dal terzo anno i piani di studio dell'istituzione scolastica prevedono l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL), in lingua straniera europea [Content and Language Integrated Learning] individuandole tra quelle previste dal quadro orario. Dal quarto anno è previsto inoltre l'insegnamento di un'altra disciplina non linguistica (DNL), in lingua straniera europea [Content and Language Integrated Learning] individuandole tra quelle previste dal quadro orario. Ove ne ricorrano le condizioni e sia previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica è consentito attivare l'insegnamento in modalità CLIL fin dal primo biennio.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera Inglese	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera Tedesco	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	60
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Lingua e cultura latina	89	89	60	60	60
Storia			60	60	60
Filosofia			89	89	89
Scienze umane*	119	119	149	149	149
Diritto ed Economia	60	60			
Storia dell'arte			60	60	60
Fisica			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			60	60	60
Totale annuale	952	952	952	952	952

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera Inglese	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera Tedesco	89	89	89	89	89
Matematica	89	89	89	89	89
Scienze naturali	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Scienze umane*	89	89	89	89	89
Diritto ed Economia politica	89	89	89	89	89
Storia dell'arte			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica	89	89	60	60	60
Totale annuale	952	952	952	952	952

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

LICEO MUSICALE E COREUTICO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Lingua e cultura straniera Inglese	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera Tedesco	60	60			
Storia e geografia	89	89			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Matematica	89	89	60	60	60
Fisica			60	60	60
Scienze naturali	60	60			
Storia dell'arte	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Sezione musicale*					
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Esecuzione e interpretazione	89	89	60	60	60
Teoria, analisi e composizione	89	89	89	89	89
Storia della musica	60	60	60	60	60
Laboratorio di musica d'insieme	60	60	89	89	89
Tecnologie musicali	60	60	60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			119	119	119
Totale sezione musicale	417	417	536	536	536
Sezione coreutica*					
Storia della danza			60	60	60
Storia della musica			30	30	30
Tecniche della danza	238	238	238	238	238
Laboratorio coreutico	119	119			
Laboratorio coreografico			89	89	89
Teoria e pratica musicale per la danza	60	60			
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			119	119	119
Totale sezione coreutica	417	417	536	536	536
Totale annuale	1071	1071	1071	1071	1071

* La Giunta provinciale può definire specifiche modalità per l'attivazione e l'organizzazione delle discipline di indirizzo.

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Chimica dei materiali			60	60	
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio della figurazione			179	179	238
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Chimica dei materiali			60	60	
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche e scultoree	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio di architettura			179	179	238
Discipline progettuali architettura e ambiente			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Chimica dei materiali			60	60	
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche e scultoree	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio del Design			179	179	238
Discipline progettuali Design			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche e scultoree	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale			179	179	238
Discipline Audiovisive e Multimediali			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio di grafica			179	179	238
Discipline grafiche			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

LICEO ARTISTICO indirizzo SCENOGRAFIA					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia e Geografia	89	89			
Lingua e cultura straniera (Inglese)	89	89	89	89	89
Lingua e cultura straniera (Tedesco)	89	89			
Matematica	89	89	60	60	60
Scienze naturali	60	60	60	60	
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o Attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Storia			60	60	60
Filosofia			60	60	60
Fisica			60	60	60
Storia dell'arte	89	89	89	89	89
Discipline grafiche e pittoriche	119	119			
Discipline geometriche	89	89			
Discipline plastiche	89	89			
Laboratorio artistico*	89	89			
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio di scenografia			149	149	208
Discipline geometriche e scenotecniche			60	60	60
Discipline progettuali e scenotecniche			149	149	149
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1131	1131	1131	1131	1131

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell'arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

ISTITUTI TECNICI

Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse

INDICAZIONI PARTICOLARI

COMUNI AI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI

In tutti gli Istituti tecnici nel quinto anno i piani di studio dell'istituzione scolastica prevedono l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera europea [Content and Language Integrated Learning (CLIL)] individuandole tra quelle previste dal quadro orario dei singoli indirizzi di studio.

I.T. indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING					
	1°biennio		2°biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	89	89			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica	119	119	89	89	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Articolazione BASE					
Scienze integrate (Fisica)	60				
Scienze integrate (Chimica)		60			
Geografia	89	89			
Informatica	60	60	60	60	
Lingua tedesca			89	89	89
Economia Aziendale	60	60	179	208	238
Diritto ed Economia	60	60			
Diritto			89	89	89
Economia Politica			89	60	89
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING					
Scienze integrate (Fisica)	60				
Scienze integrate (Chimica)		60			
Geografia	89	89			
Informatica	60	60			
Lingua tedesca			89	89	89
Economia Aziendale	60	60			
Economia aziendale e geopolitica			149	149	179
Diritto ed Economia	60	60			
Diritto			60	60	60
Relazioni internazionali			60	60	89
Tecnologie della comunicazione			60	60	
Terza lingua straniera			89	89	89
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI					
Scienze integrate (Fisica)	60				
Scienze integrate (Chimica)		60			
Geografia	89	89			
Informatica*	60	60	119	149	149
Lingua tedesca			89		
Economia Aziendale	60	60	119	208	208
Diritto ed Economia	60	60			
Diritto			89	89	60
Economia politica			89	60	89
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
* Triennio: n. 9 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo TURISMO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	89	89			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica	119	119	89	89	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Articolazione BASE					
Scienze integrate (Fisica)	60				
Scienze integrate (Chimica)		60			
Geografia	89	89			
Informatica	60	60			
Lingua tedesca			89	89	89
Terza lingua straniera			89	89	89
Economia Aziendale	60	60			
Diritto ed economia	60	60			
Discipline turistiche e aziendali			119	119	119
Geografia turistica			60	60	60
Diritto e legislazione turistica			89	89	89
Arte e territorio			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041

I.T. indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA					
	1°biennio		2°biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1°biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA					
Disegno, progettazione e organizzazione industriale			89	119	149
Meccanica, macchine ed energia **			119	119	119
Sistemi e automazione **			119	89	89
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto **			149	149	149
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione ENERGIA					
Impianti energetici, disegno e progettazione			89	149	179
Meccanica, macchine ed energia **			149	149	149
Sistemi e automazione **			119	119	119
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto **			119	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione LOGISTICA					
Elettrotecnica, elettronica e automazione			89	89	89
Diritto ed Economia			60	60	60
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto			89	89	89
Meccanica e macchine			89	89	89
Logistica			149	149	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazioni ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA					
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici **			149	149	179
Elettrotecnica ed Elettronica **			208	179	179
Sistemi automatici **			119	149	149
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione AUTOMAZIONE					
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici **			149	149	179
Elettrotecnica ed Elettronica **			208	149	149
Sistemi automatici **			119	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione INFORMATICA					
Sistemi e reti **			119	119	119
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni **			89	89	119
Gestione progetto, organizzazione d'impresa					89
Informatica **			179	179	179
Telecomunicazioni			89	89	
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione TELECOMUNICAZIONI					
Sistemi e reti **			119	119	119
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni **			89	89	119
Gestione progetto, organizzazione d'impresa					89
Informatica			89	89	
Telecomunicazioni **			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Bio-	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione BASE					
Teoria della comunicazione			60	89	
Progettazione multimediale			119	89	119
Tecnologie dei processi di produzione			119	119	89
Organizzazione e gestione dei processi pro-					119
Laboratori tecnici **			179	179	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzio-			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e artico-	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione CHIMICA E MATERIALI					
Chimica analitica e strumentale **			208	179	238
Chimica organica e biochimica **			149	149	89
Tecnologie chimiche e biotecnologie **			119	149	179
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI					
Chimica analitica e strumentale **			119	119	119
Chimica organica e biochimica **			119	119	119
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale			179	179	179
Fisica ambientale			60	60	89
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE					
Chimica analitica e strumentale **			89	89	
Chimica organica e biochimica **			89	89	119
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario			119	119	119
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia			179	179	179
Legislazione sanitaria					89
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. ind. AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI					
Produzioni vegetali**			149	119	119
Produzioni animali**			89	89	60
Trasformazione dei prodotti**			60	89	89
Economia, estimo, marketing e legislazione**			89	60	89
Genio rurale**			89	60	
Biotechnologie agrarie**				60	89
Gestione dell'ambiente e del territorio					60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO					
Produzioni vegetali**			149	119	119
Produzioni animali			89	89	60
Trasformazione dei prodotti**			60	60	60
Economia, estimo, marketing e legislazione**			60	89	89
Genio rurale**			60	60	60
Biotechnologie agrarie**			60	60	
Gestione dell'ambiente e del territorio**					119
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione VITICOLTURA ED ENOLOGIA					
Biotechnologie vitivinicole**					89
Biotechnologie agrarie**				89	
Economia, estimo, marketing e legislazione**			89	60	60
Enologia**					119
Genio rurale**			89	60	
Gestione dell'ambiente e del territorio					60
Produzioni animali			89	89	60
Produzioni vegetali**			149	119	
Trasformazione dei prodotti**			60	60	
Viticultura e difesa della vite**					119
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

I.T. indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica e Complementi di matematica	119	119	119	119	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel secondo biennio					
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)*	89	89			
Scienze integrate (Chimica)*	89	89			
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	89	89			
Tecnologie informatiche*	89				
Scienze e tecnologie applicate*		89			
* 1° biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione BASE					
Progettazione, Costruzioni e Impianti**			208	179	208
Geopedologia, Economia ed Estimo**			89	119	119
Topografia**			119	119	119
Gestione del cantiere sicurezza dell'ambiente di lavoro**			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					
Articolazione GEOTECNICO					
Tecnologia per la gestione del territorio e dell'ambiente			179	179	179
Topografia e costruzioni			89	89	119
Geologia e Geologia applicata			149	149	149
Gestione del cantiere sicurezza dell'ambiente di lavoro**			60	60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale discipline comuni e articolazione	1041	1041	1041	1041	1041
** Triennio: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

ISTITUTI PROFESSIONALI

Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse

Istituto professionale per il settore dei servizi indirizzo “servizi socio-sanitari”					
	1° biennio		2° biennio		5° anno
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio	1^	2^	3^	4^	5^
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	89	89	60	60	60
Lingua tedesca	60	60	89	89	89
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica	119	119	89	89	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	60	60			
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)	60				
Scienze integrate (Chimica)		60			
Scienze umane e sociali*	119	119			
Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche*	60				
Educazione musicale*		60			
Metodologie operative con ITP	60	60	89		
Igiene e cultura medico-sanitaria			119	119	119
Psicologia generale ed applicata			119	149	149
Diritto e legislazione socio-sanitaria			89	89	89
Tecnica amministrativa ed economia sociale				60	60
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1041	1041	1041	1041	1041
* Biennio: n. 6 unità di lezione in presenza con l'insegnante tecnico pratico					

**Istituto professionale per il settore dei servizi indirizzo
"servizi socio-sanitari" articolazione "arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, Odontotecnico"**

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1^	2^	3^	4^	5^
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel					
Lingua e letteratura italiana	119	119	119	119	119
Storia	60	60	60	60	60
Lingua tedesca	60	60			
Lingua inglese	89	89	89	89	89
Matematica	119	119	89	89	89
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)	60	60			
Scienze motorie e sportive	60	60	60	60	60
Religione cattolica o attività alternative	30	30	30	30	30
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni	30	30			
Diritto ed economia	60	60			
Scienze integrate (Fisica)	60	60			
Scienze integrate (Chimica)	60	60			
Anatomia, Fisiologia e Igiene	60	60	60		
Gnatologia				60	89
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica*	60	60	119	119	
Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria					60
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica con ITP	119	119	208	208	238
Scienze dei materiali dentali e laboratorio*			119	119	119
Area di autonomia per il potenziamento delle discipline curriculari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica			89	89	89
Totale annuale	1041	1041	1041	1041	1041
* Triennio: n. 14 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico					

Allegato C

Piani di studio provinciali del secondo ciclo relativi ai percorsi di istruzione: flessibilità oraria (art. 6, comma 3)

Ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 56 della legge provinciale sulla scuola, l'istituzione scolastica definisce, all'interno del progetto d'istituto, i piani di studio dell'istituzione stessa adeguando i piani di studio provinciali alle esigenze formative del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. La flessibilità oraria, prevista dall'articolo 55, comma 3, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, comprende la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità previsti dalla normativa statale e rappresenta uno strumento attraverso il quale l'istituzione scolastica può meglio definire i propri piani di studio nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate.

Licei

Quantificazione

La flessibilità oraria è stabilita nelle seguenti misure massime rispetto alla quantificazione oraria stabilita dall'allegato B:

- 20% del monte ore complessivo previsto per ciascuna disciplina obbligatoria nel primo biennio;
- 30% del monte ore complessivo previsto per ciascuna disciplina obbligatoria nel secondo biennio;
- 20% del monte ore complessivo previsto per ciascuna disciplina obbligatoria nel quinto anno.

L'area di autonomia per il potenziamento delle discipline obbligatorie, prevista dall'allegato B, è un ulteriore e specifico strumento di flessibilità oraria a disposizione dell'istituzione scolastica secondo quanto indicato dall'allegato B.

Modalità di utilizzo

Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, l'utilizzo della flessibilità oraria avviene attraverso le seguenti modalità:

- a) compensazione oraria tra le discipline obbligatorie previste dall'allegato B, al fine di potenziare specifiche discipline obbligatorie in relazione alle scelte educative definite dal progetto di istituto;
- b) personalizzazione dei percorsi di studio attraverso l'introduzione di nuove discipline per potenziare gli aspetti specifici di ciascun percorso liceale, nel secondo biennio e nel quinto anno; nel primo biennio l'introduzione di nuove discipline riveste carattere di eccezionalità e deve essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione su specifico progetto presentato dall'istituzione scolastica. Le nuove discipline che possono essere introdotte sono quelle previste dall'allegato H del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

Istituti tecnici e istituti professionali

Quantificazione

La flessibilità oraria è stabilita nelle seguenti misure massime rispetto quantificazione oraria stabilita dall'allegato B:

- 20% del monte ore complessivo previsto per ciascuna disciplina obbligatoria nel primo biennio;
- 20% del monte ore complessivo previsto per ciascuna disciplina obbligatoria nel secondo biennio insieme al quinto anno.

L'area di autonomia per il potenziamento delle discipline obbligatorie, prevista dall'allegato B, è un ulteriore e specifico strumento di flessibilità oraria a disposizione dell'istituzione scolastica secondo quanto indicato dall'allegato B.

Modalità di utilizzo

Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, l'utilizzo della flessibilità oraria avviene attraverso le seguenti modalità:

- a) compensazione oraria tra le discipline obbligatorie previste dall'allegato B al fine di potenziare specifiche discipline obbligatorie, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, in relazione alle scelte educative definite dal progetto di istituto;
- b) personalizzazione dei percorsi di studio attraverso:
 - 1) l'introduzione di nuove discipline per potenziare gli aspetti specifici di ciascun indirizzo, nel secondo biennio e nel quinto anno; nel primo biennio l'introduzione di nuove discipline riveste carattere di eccezionalità e deve essere autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione su specifico progetto presentato dall'istituzione scolastica. Le nuove discipline che possono essere introdotte sono quelle previste come discipline obbligatorie rispettivamente per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali dall'allegato B;
 - 2) l'articolazione in opzioni, dopo il primo biennio, delle aree di indirizzo previste dall'allegato B, rispettivamente per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Per tale aspetto si rinvia a quanto previsto in materia di spazi di flessibilità per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010.

Gli istituti tecnici e istituti professionali possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'utilizzazione della flessibilità oraria e per la conseguente organizzazione delle aree di indirizzo; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo.

Allegato D

*Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del terzo e del quarto anno del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale
(art. 7, comma 2, e art. 9, comma 1)*

1. IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL TERZO ANNO

L'identità del percorso triennale è connotata, dentro un quadro più generale di arricchimento e innalzamento della cultura di base, dallo sviluppo di abilità cognitive e pratiche che consentono agli studenti di svolgere compiti e attività in una dimensione operativa. I risultati dell'apprendimento, attesi a conclusione del percorso, consentono agli studenti:

- di inserirsi, in coerenza con il terzo livello del Quadro europeo delle qualificazioni (QEQ), nel mondo del lavoro con una formazione adeguata per l'utilizzo delle tecnologie, l'applicazione di tecniche e metodologie di base entro un quadro di presidio professionale connotato dall'assunzione di responsabilità nel portare a termine i compiti assegnati e dalla capacità di fronteggiare i problemi adeguando il proprio comportamento alle circostanze;
- di transitare ad altri percorsi del secondo ciclo, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola;
- di accedere al quarto anno.

A tale scopo, è garantito nel corso del triennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli e, nello specifico:

- la conoscenza dei punti di forza e delle debolezze della propria preparazione, verificando l'adeguatezza delle proprie scelte circa il futuro scolastico e professionale e attuando gli opportuni cambiamenti o integrazioni di percorso, consapevoli dell'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- la capacità di delineare un progetto di vita partendo dalla storia personale e secondo le proprie attitudini e aspirazioni, formulando ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora effettuato.

L'offerta formativa si articola lungo tutto il percorso in aree di apprendimento comuni a tutti i percorsi e in aree di apprendimento specifiche di settore. Entrambe le aree si sviluppano lungo il percorso in modo fortemente integrato, sia sotto il profilo contenutistico che metodologico, al fine di raggiungere per ciascun studente le finalità generali proprie del profilo educativo, culturale e professionale. Per quanto riguarda il primo biennio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, viene assicurato agli studenti, oltre alla preparazione professionale specifica di base coerente con il settore prescelto, lo sviluppo delle competenze chiave del cittadino e di quelle riferibili agli assi culturali linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Il terzo anno si caratterizza, nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di istruzione e formazione professionale:

- per il rafforzamento in una dimensione professionale, definito a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, dei saperi e delle competenze di riferimento dell'obbligo di istruzione;
- per lo sviluppo delle specifiche competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure professionali di riferimento del percorso triennale, definite in coerenza con i bisogni espressi dinamicamente dal mercato del lavoro.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi triennali

Le finalità generali del percorso triennale sono:

- *per la dimensione educativa*: sostenere la crescita e la valorizzazione della persona come elemento centrale del processo educativo-formativo, favorendo: l'educazione alla cittadinanza; l'educazione

ambientale; l'educazione alla salute e al corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere della persona; l'apertura alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco; l'educazione civile attraverso l'esperienza, fatta anche nel percorso formativo, di vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di tolleranza, di responsabilità e di solidarietà; la formazione spirituale e morale;

- *per la dimensione culturale*: perseguire l'elevazione del livello culturale degli studenti al fine di favorire la loro partecipazione ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo;
- *per la dimensione professionale*: mettere gli studenti nella condizione di poter assumere un ruolo lavorativo attivo, con adeguate competenze per inserirsi in attività di carattere operativo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'allegato A tali finalità generali sono integrate dalle seguenti materie: storia locale e delle istituzioni autonomistiche, cultura della montagna e dei suoi valori, agricoltura trentina, pratica di sport vicini alla montagna.

Nello specifico, dopo aver frequentato il triennio, gli studenti sono posti nella condizione di:

- conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare;
- cogliere le responsabilità che comportano ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell'ambito professionale;
- sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri;
- collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l'importanza del lavoro di gruppo;
- identificare i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, verificando l'adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale nonché attuando gli opportuni adattamenti di percorso, consapevoli dell'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- elaborare, esprimere e argomentare, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro e la formazione continua che tengano conto del percorso finora compiuto e delle aspettative personali;
- adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l'alimentazione e l'attività motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico;
- collocare nel più ampio contesto della cultura del vivere sociale la riflessione sulla dimensione spirituale e religiosa dell'esperienza umana;
- utilizzare forme appropriate di comunicazione e strumenti espressivi, anche diversi dalla parola, per esprimere le proprie opinioni nel confronto sociale;
- utilizzare linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti;
- riconoscere i principali tratti e le dimensioni specifiche della cultura e delle tradizioni del territorio, apprezzando il pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali locali;
- agire nel contesto di vita e professionale nel rispetto del sistema di regole fondato sull'adempimento dei doveri, sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza;
- essere consapevoli e adottare i comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza propria/degli altri e per la tutela dell'ambiente nell'ottica della sostenibilità;
- riflettere, alla luce dell'esperienza acquisita con lo studio del passato, sugli elementi di continuità e di discontinuità presenti nel contesto nel quale si colloca la propria esperienza personale;
- comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici dei rapporti sociali;
- comprendere il ruolo del linguaggio matematico come strumento per esprimere e risolvere situazioni problematiche generali e specifiche di settore, utilizzando sussidi appropriati;
- cogliere l'importanza del metodo e del dato scientifico per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione;
- utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale fanno agire e comunicare ed i rischi nel loro utilizzo.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi triennali attivati nel settore "agricoltura e ambiente"

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo triennale, sono in grado di:

- riconoscere l'evoluzione dei processi produttivi del settore, avvenuti nel corso della storia, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali e ai mutamenti delle condizioni di vita;
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina gli specifici processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- riflettere sulle implicazioni etiche, sociali, produttive, economiche, ambientali della tecnologia e delle sue applicazioni nel settore agricolo e ambientale;
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni dei destinatari e sull'innovazione dei processi produttivi;
- applicare le normative che disciplinano i processi di produzione e di trasformazione con riferimento alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti;
- comprendere l'importanza della salvaguardia e della valorizzazione dell'agricoltura di montagna nel contesto territoriale del Trentino;
- riconoscere la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi triennali attivati nel settore "industria e artigianato"

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo triennale, sono in grado di:

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti fondamentali che ne hanno determinato l'evoluzione;
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i processi produttivi, con riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti;
- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore;
- riconoscere la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi triennali attivati nel settore "servizi"

Gli studenti, a conclusione del percorso formativo triennale, sono in grado di:

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un processo complesso, individuando le linee generali e le componenti fondamentali che ne hanno determinato l'evoluzione;
- contribuire creativamente all'erogazione di servizi personalizzati tenendo conto delle differenze culturali, dell'ambiente di lavoro e della domanda e dei bisogni del consumatore;
- riflettere sui mutamenti culturali, sociali, economici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni dei destinatari e sull'innovazione dei processi di servizio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di elaborazione e sviluppo, documentazione e controllo, nel rispetto dei disciplinari previsti e dei livelli di qualità richiesti;
- avvalersi delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore, rispettando la normativa di riferimento che disciplina i processi lavorativi, con riguardo alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

- avvalersi delle potenzialità creative delle tecnologie, di servizi e di prodotti innovativi di settore;
- riconoscere la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici di settore, cogliendone la specifica identità e deontologia professionale.

2. *IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL QUARTO ANNO*

Il quarto anno si connota per i seguenti elementi di identità:

- persegue finalità generali, non solo di carattere professionale, ma anche educative e culturali, favorendo il rafforzamento del processo di maturazione della persona attraverso una maggiore capacità di comprensione della realtà, una più decisa e puntuale capacità di giudizio e di decisione, una maggiore attenzione alle diversità dei fattori in gioco, una più approfondita sensibilità etica e sociale;
- vede la dimensione professionale collocarsi in progressione verticale, secondo un'ottica di filiera, rispetto a quella dell'operatore professionale in uscita dal triennio, differenziata per tipologia-ampiezza delle conoscenze, per finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche, per grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività, per tipologia del contesto di operatività, per ulteriori specializzazioni, ma anche, più in generale, per modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi ed uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione;
- può, in alcuni casi, non avere a riferimento una qualifica professionale in uscita al terzo anno data la mancanza, nello specifico settore di riferimento, di figure di operatore caratterizzate da competenze riconducibili al terzo livello del QEQ.

I risultati dell'apprendimento, attesi a conclusione del quarto anno di diploma professionale, consentono agli studenti:

- di inserirsi, in coerenza al quarto livello del QEQ, nel mondo del lavoro con una formazione adeguata per sapersi gestire autonomamente nel quadro di istruzioni che connotano un contesto di lavoro soggetto a cambiamenti e per sorvegliare il lavoro di routine di altri assumendo responsabilità nella valutazione e nel miglioramento delle attività lavorative;
- di transitare ad altri percorsi del secondo ciclo, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale sulla scuola;
- di accedere all'alta formazione professionale prevista dall'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola.

L'impostazione formativa del quarto anno di diploma professionale, pur innestandosi fortemente sulla piattaforma educativa sviluppata precedentemente, si presenta dal punto di vista metodologico in discontinuità con l'impianto del triennio: il percorso formativo è realizzato in alternanza scuola-lavoro e viene attivato tenendo conto delle effettive esigenze del mondo del lavoro; da ciò conseguono alcune caratteristiche peculiari:

- il raccordo organico e sistematico con il contesto sociale ed economico di riferimento, attraverso partenariati con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio corresponsabili, con le istituzioni formative, sui piani progettuale e attuativo;
- la centralità del dialogo tra momento esperienziale e momento riflessivo nel modello di apprendimento;

l'assenza di un sistema di insegnamenti organizzato in maniera sistematica a favore di un'articolazione e organizzazione didattica per aree di apprendimento.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi del quarto anno

Le finalità generali del quarto anno sono:

- *per la dimensione educativa*: il quarto anno mira a un rafforzamento delle competenze necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione e la coesione sociale. Nello specifico, il quarto anno favorisce ulteriormente, rispetto al triennio di qualifica professionale, la crescita dello studente in termini di sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di interazione

con la realtà nelle sue diverse dimensioni dentro un quadro di esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale coerente ad un sistema di valori ispirato a una vita positiva nella società. A tale scopo, il quarto anno pone gli studenti nella condizione di poter:

- a) acquisire maggiore curiosità ed interesse nei confronti della realtà intesa come entità complessa;
 - b) essere maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e potenzialità;
 - c) essere protagonisti nelle proprie scelte di vita e di lavoro, con maggiore capacità di interagire con la realtà al fine di affinare il proprio progetto, delineando, in merito al proprio futuro esistenziale, sociale e professionale, ipotesi di ulteriore crescita;
 - d) collocarsi, con una maggiore dotazione di strumenti culturali e metodologici in modo attivo e critico nella vita individuale, sociale e professionale;
 - e) dare prova di maggiore responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell'affrontare e risolvere i normali compiti o problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona, il contesto educativo, la sfera professionale.
- *per la dimensione culturale:* il quarto anno persegue, rispetto al triennio di qualifica professionale, un'ulteriore elevazione del livello culturale degli studenti, favorendo:
- a) una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura contemporanea;
 - b) lo sviluppo del senso estetico, delle abilità creative ed espressive;
 - c) un patrimonio lessicale ed espressivo, anche nelle lingue comunitarie, più ampio e sicuro;
 - d) un utilizzo razionale, critico, creativo e responsabile delle forme moderne della comunicazione, delle tecnologie di supporto e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;
 - e) una più elevata capacità di individuare, selezionare e utilizzare gli strumenti necessari per la comprensione dei processi socio-economici e della realtà naturale nonché per confrontarsi con gli elementi di problematicità complessiva della sfera quotidiana e professionale;
 - f) atteggiamenti improntati ad una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l'interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri;
 - g) una partecipazione attiva alla sfera pubblica in rapporto ai problemi che riguardano la propria condizione e la comunità locale ed allargata, utilizzando le strutture, le risorse ed i servizi dedicati nei diversi ambiti sociali, civili e lavorativi.
- *per la dimensione professionale:* il quarto anno di diploma mette gli studenti nella condizione di poter assumere un ruolo lavorativo caratterizzato da un esercizio professionale di media complessità, fondato su un processo decisionale non completamente autonomo, con richiesta di collaborazione all'individuazione di alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da altri. Gli elementi di caratterizzazione specifica della dimensione professionale in esito al quarto anno sono:
- a) il presidio del processo di riferimento con esercizio di attività relative all'individuazione delle risorse, alla predisposizione delle lavorazioni-fasi, all'organizzazione operativa, al monitoraggio in itinere, alla valutazione finale del risultato, all'implementazione di procedure di miglioramento continuo;
 - b) il coordinamento-sorveglianza di attività di routine svolte da altri in riferimento alla corretta esecuzione-applicazione, al rispetto delle norme di sicurezza, all'adozione dei protocolli per la qualità e il miglioramento continuo;
 - c) una maggiore interrelazione con gli interlocutori esterni all'organizzazione lavorativa;
 - d) l'assunzione di responsabilità di carattere gestionale dell'organizzazione di riferimento laddove è previsto l'esercizio dell'attività anche in forma autonoma;
 - e) l'esercizio di competenze tecnico professionali riguardanti specificatamente le lavorazioni-produzione di servizi, che si innestano sulle competenze di qualifica, nei termini di approfondimento e di consolidamento di abilità e conoscenze che connotano la figura professionale.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi del quarto anno attivati nel settore "agricoltura e ambiente"

Gli studenti a conclusione del quarto anno sono in grado di:

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio;
- adattare al contesto di riferimento i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei processi produttivi del settore;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, assumendo strategie di presidio gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività;
- assicurare il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle produzioni primarie e della trasformazione tipiche del settore;
- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore;
- contribuire allo sviluppo rurale, e territoriale in generale, riconoscendo l'importanza dell'adozione di strategie di conduzione e di sviluppo aziendale improntate al miglioramento fondiario ed agrario nell'ottica della sostenibilità.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi del quarto anno attivati nel settore "industria e artigianato"

Gli studenti a conclusione del quarto anno sono in grado di:

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto produttivo di settore globalizzato, dinamico, competitivo e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi produttivi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio;
- adattare al contesto di riferimento i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei processi produttivi del settore;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore, integrando le proprie competenze all'interno di gruppi di lavoro e assumendo, all'interno degli stessi, un ruolo costruttivo e propositivo;
- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie e di prodotti innovativi del settore;
- valorizzare la propria collocazione nell'ambito delle strutture organizzative e dei processi lavorativi tipici del settore cogliendone le specifiche interrelazioni ed il valore del proprio contributo al miglioramento continuo.

Finalità generali e risultati dell'apprendimento dei percorsi del quarto anno attivati nel settore "servizi"

Gli studenti a conclusione del quarto anno sono in grado di:

- riconoscere che il proprio lavoro si inserisce in un contesto lavorativo di settore a domanda dinamica e, di conseguenza, identificare le implicazioni in termini di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale continui;
- avvalersi consapevolmente e criticamente in maniera organizzata e sistematica delle tecnologie e delle tecniche specifiche del settore dentro il quadro delle normative e dei disciplinari di riferimento dei processi lavorativi di settore assicurando, anche rispetto all'operato di altri, l'assunzione di comportamenti coerenti con i principi di etica, di deontologia professionale e con la tutela della riservatezza, della sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell'ambiente e del territorio;

- adattare al contesto di riferimento i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei processi lavorativi del settore;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi tipici del settore assumendo strategie di presidio gestionale e di sviluppo imprenditoriale delle attività;
- valorizzare le potenzialità creative delle tecnologie, di prodotti e di servizi innovativi del settore;
- cogliere la domanda e i bisogni espressi dal cliente, contribuendo creativamente alla predisposizione di un'offerta di servizi personalizzati e contestualizzati rispetto all'ambiente naturale, economico, culturale e sociale di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 agosto 2011

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

AVVERTENZA

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alle Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

Nota all'articolo 1

- L'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 55

Piani di studio provinciali

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.
2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.
3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
 - a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
 - b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.
4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di

educazione permanente.

5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.
6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.
7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987."

- L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, dispone:

"Art. 7

1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esami, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica di orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.
4. *omissis.*"

- L'articolo 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 66

Formazione in apprendistato

1. La Provincia promuove l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, anche mediante la formazione in apprendistato, quale strumento che consente al giovane, nell'ambito di un rapporto di lavoro, l'acquisizione di una qualifica professionale, di un titolo di studio o l'elevazione della preparazione tecnica e professionale dei giovani, nell'ambito dei percorsi di alta formazione o universitari.
2. Con regolamento sono definiti gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, che sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa. Il regolamento fissa un monte ore minimo da destinare esclusivamente alla formazione di base a carattere trasversale, diversa da quella a carattere professionalizzante.
3. Per quanto concerne la formazione in apprendistato ai fini dell'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione deve essere garantito il carattere di effettiva formatività dell'apprendistato; la piena titolarità sugli aspetti formativi, non strettamente connessi al rapporto lavorativo, è a tal fine assegnata all'istituzione scolastica e formativa."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 54 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 54

Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale

1. La Provincia garantisce e promuove l'accesso degli studenti al sistema educativo provinciale per almeno dodici anni e comunque fino al conseguimento dell'esame di stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito da questa legge.
2. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è un sistema policentrico, al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie, e si articola in:
 - a) scuola dell'infanzia di durata triennale;
 - b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro periodi biennali;
 - c) secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni nonché l'istruzione e formazione professionale della durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l'articolazione prevista dal-

- la normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;
- d) alta formazione professionale, alla quale si accede con il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale.
3. Nell'ambito del sistema educativo provinciale è assicurata la continuità educativa e didattica per l'intero percorso di istruzione e formazione. In particolare le istituzioni scolastiche del primo ciclo garantiscono il raccordo con la scuola dell'infanzia, anche per supportare l'inserimento del bambino nel primo anno, e con le istituzioni del secondo ciclo, anche per orientare la scelta del percorso.
 4. All'attuazione dei percorsi formativi e al rilascio dei titoli di studio, nonché alla certificazione delle competenze, provvedono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 62 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:
"Art. 62
Secondo ciclo di istruzione e formazione
 1. Il secondo ciclo di istruzione e formazione è finalizzato a sviluppare la crescita educativa, culturale e professionale degli studenti attraverso il sapere, il saper fare, l'agire e il saper essere nonché la riflessione critica su di essi, a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale. I percorsi del secondo ciclo forniscono gli strumenti e sviluppano gli atteggiamenti pertinenti all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
 2. Il secondo ciclo del sistema educativo provinciale è il segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e si sviluppa in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale per l'articolazione del secondo ciclo."

- Gli articoli 2, 3, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispongono:
"Art. 2
Finalità e principi generali
 1. In attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione e tenuto conto della tradizione sociale e culturale del Trentino, al fine di garantire il diritto alla piena realizzazione della persona, questa legge disciplina le condizioni e le misure dirette a:
 - a) sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e di unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'alta formazione professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie;
 - b) promuovere nella scuola dell'infanzia l'educazione integrale dei bambini e delle bambine favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
 - c) qualificare l'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica d'integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà d'insegnamento;
 - d) promuovere la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche;
 - e) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio, nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile, sviluppandone le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea;
 - f) educare ai principi della vita e della pace, della solidarietà e della cooperazione anche a livello internazionale;
 - g) favorire e sostenere l'educazione permanente sia nell'ambito dell'istruzione che della formazione, per garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
 - h) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali;
 - i) promuovere la specificità della formazione professionale, valorizzando le competenze riconosciute e sviluppando le metodologie acquisite, nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento dell'offerta;
 - j) incentivare la prosecuzione degli studi successivi al secondo ciclo, compresa l'alta formazione professionale, anche nell'Unione europea e all'estero;

- k) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
 - l) promuovere l'integrazione e la collaborazione del sistema educativo provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;
 - m) riconoscere e valorizzare la differenza di genere attraverso la realizzazione di interventi volti al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - n) promuovere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.
2. Il sistema educativo provinciale realizza le finalità indicate nel comma 1 mediante:
- a) l'individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;
 - b) la reciproca integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione nel complesso unitario delle politiche pubbliche di settore perseguite dalla Provincia e in particolare delle politiche attive del lavoro;
 - c) la partecipazione a iniziative di istruzione e di formazione interregionali anche transfrontaliere, nazionali, europee e internazionali;
 - d) l'erogazione del servizio educativo provinciale da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
 - e) il controllo e la valutazione dei risultati raggiunti dal sistema educativo nel suo complesso, dalle istituzioni scolastiche e formative e dal personale che vi opera;
 - f) l'attività d'informazione e di comunicazione istituzionale.

Art. 3

Tutela delle minoranze linguistiche locali

1. La Provincia tutela e promuove nell'ambito del sistema educativo provinciale la lingua e la cultura delle popolazioni ladina, mochena e cimbra insediate nelle località individuate dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), e dalla legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento), secondo le disposizioni del titolo III.
2. A tal fine è garantito l'insegnamento della cultura nonché l'insegnamento, anche veicolare, della lingua ladina, mochena e cimbra e sono previste particolari misure organizzative secondo quanto disposto da questa legge; per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra può essere utilizzata anche la lingua tedesca.

Art. 54

Cicli di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale

1. La Provincia garantisce e promuove l'accesso degli studenti al sistema educativo provinciale per almeno dodici anni e comunque fino al conseguimento dell'esame di stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito da questa legge.
2. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è un sistema policentrico, al quale concorrono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e le istituzioni paritarie, e si articola in:
 - a) scuola dell'infanzia di durata triennale;
 - b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, della durata complessiva di otto anni, articolati in quattro periodi biennali;
 - c) secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione della durata di cinque anni nonché l'istruzione e formazione professionale della durata, di norma, di quattro anni, in coerenza con l'articolazione prevista dalla normativa statale; i percorsi del secondo ciclo si strutturano in due periodi biennali e in un ulteriore periodo annuale per i percorsi di durata quinquennale;
 - d) alta formazione professionale, alla quale si accede con il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale.
3. Nell'ambito del sistema educativo provinciale è assicurata la continuità educativa e didattica per l'intero percorso di istruzione e formazione. In particolare le istituzioni scolastiche del primo ciclo garantiscono il raccordo con la scuola dell'infanzia, anche per supportare l'inserimento del bambino nel primo anno, e con le istituzioni del secondo ciclo, anche per orientare la scelta del percorso.
4. All'attuazione dei percorsi formativi e al rilascio dei titoli di studio, nonché alla certificazione delle competenze, provvedono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

Art. 56

Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative

1. In attuazione dei piani di studio provinciali, le istituzioni scolastiche e formative definiscono i piani di studio dell'istituzione adeguando i piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto. Le istituzioni, inoltre, definiscono il calendario scolastico nel rispetto degli indirizzi della Provincia.
2. Fermo restando l'orario complessivo definito dai piani di studio provinciali la ripartizione dell'orario, anche su base plurisettimanale e per periodi didattici riservati a ciascuna disciplina o attività, è definita dalle istituzioni scolastiche e formative nel progetto d'istituto. Le istituzioni ripartiscono l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola, anche distribuendo l'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e prevedendo forme particolari di vigilanza sugli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di disagio indivi-

duale, e adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa nel rispetto dei diritti e doveri del personale. Per il primo ciclo l'orario delle lezioni e di apertura della scuola è individuato secondo criteri di flessibilità, tenendo conto delle esigenze delle famiglie e dell'organizzazione didattica complessiva. Tra le esigenze delle famiglie di cui tener conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata anche la richiesta di una frequenza scolastica solo antimeridiana.

3. *omissis*
4. *omissis*

Art. 58

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono promuovere attività d'integrazione con i percorsi del secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali.
2. Le istituzioni scolastiche e formative possono realizzare percorsi integrati tra percorsi del secondo ciclo e lavoro, comprendenti anche esercitazioni pratiche - anche attraverso periodi di stage, di tirocinio pratico e di formazione in azienda -, esperienze formative e il rafforzamento, nell'ultimo anno, delle discipline d'indirizzo, per consentire una transizione guidata tra percorsi e favorire l'accoglienza nel nuovo contesto formativo.
3. Per consentire agli studenti che hanno conseguito un diploma al termine di un percorso di formazione e istruzione professionale quadriennale di sostenere l'esame di stato, le istituzioni scolastiche e formative possono organizzare percorsi annuali integrativi secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
4. La Provincia può approvare indirizzi per l'applicazione di quest'articolo.

Art. 59

Passaggi tra percorsi formativi, crediti formativi e certificazione delle competenze

1. Gli studenti possono passare da un percorso all'altro del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri e le modalità disciplinati con regolamento, nel rispetto degli standard formativi previsti per ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche e formative attivano apposite iniziative didattiche integrate a sostegno dei passaggi da un percorso all'altro, volte ad assicurare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
2. La Provincia approva indirizzi generali per la definizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni, in modo da consentire la comparabilità e l'omogeneità delle competenze. Le istituzioni provvedono alla certificazione delle competenze e alla valutazione dei crediti acquisiti dagli studenti secondo i criteri definiti dal comma 3.
3. Le istituzioni scolastiche e formative individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli studenti, avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione dei percorsi all'interno del sistema educativo provinciale, di agevolare le uscite e i rientri tra percorsi del secondo ciclo e mondo del lavoro. Le istituzioni individuano inoltre i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli studenti e debitamente accertate o certificate.

Art. 63

Disposizioni particolari per il secondo ciclo di istruzione

1. Nell'ambito dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione, nell'esercizio della propria competenza in materia, la Provincia attiva specifici percorsi che valorizzano, oltre all'acquisizione degli strumenti culturali e metodologici per accrescere le attitudini personali e di apprendimento e per sviluppare la capacità critica degli studenti, anche l'apprendimento e l'approfondimento specialistico, progressivo e privilegiato, di competenze tecniche e professionali caratterizzanti il profilo educativo.

Art. 64

Formazione e istruzione professionale

1. La formazione e l'istruzione professionale promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso metodologie fondate sull'esperienza reale e sulla riflessione in merito all'operare responsabile e produttivo, da realizzare soprattutto nelle attività pratiche e di laboratorio.
2. Al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, previo superamento dello specifico esame, sono rilasciati diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale e corrispondenti alla classificazione europea. A tal fine la Provincia definisce i titoli di differente livello conseguiti al termine dei percorsi di formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali determinati secondo quanto stabilito dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale). I diplomi si riferiscono a figure professionali coerenti con i fabbisogni e le esigenze di innovazione e sviluppo individuati a livello provinciale e territoriale, e costituiscono condizione per l'accesso all'alta formazione professionale.
3. Nell'ambito del percorso quadriennale e ferma restando l'articolazione dei piani di studio, al termine del triennio può essere rilasciato un attestato di qualifica secondo modalità e criteri definiti con regolamento provinciale.

le.

Art. 65

Alternanza scuola - lavoro

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli studenti che frequentano i percorsi in alternanza si attua secondo quanto disciplinato dall'articolo 60.
2. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano percorsi in alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. Per l'attuazione di questo comma la Provincia definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi in alternanza.”

Nota all'articolo 6

- L'articolo 86 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

“Art. 86

Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. La Provincia determina gli organici e provvede alle assegnazioni dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo un piano di razionalità, continuità e progettualità, sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti da quest'articolo e nell'ambito della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima definite annualmente dalla legge finanziaria provinciale.
2. La Provincia definisce modalità e criteri per la determinazione dell'organico di ciascuna istituzione scolastica e formativa provinciale, secondo parametri e standard anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, alla possibilità di utilizzazione per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di docenti in possesso dei titoli di accesso per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla distribuzione delle istituzioni sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e formative nell'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa, nonché in relazione all'attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative. La determinazione dell'organico di ciascuna istituzione è stabilita anche con riferimento al monte annuale orario complessivo previsto per ciascun percorso formativo e a quello previsto per ciascuna delle discipline e attività indicate come fondamentali per ciascun tipo d'indirizzo di studi. Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici, la Provincia fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale, con riferimento all'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento.
3. Per il sostegno e l'integrazione degli studenti con disabilità è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno in misura non superiore a un docente ogni cento studenti. Al fine della determinazione dell'organico la Provincia, inoltre, definisce i criteri per l'assegnazione di personale docente in relazione alla presenza di studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o in situazione di disagio, prevedendo l'utilizzazione delle risorse professionali maggiormente adeguate in base al progetto educativo personalizzato dello studente. La Provincia stabilisce le condizioni e i limiti per i quali sono autorizzate assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e studenti previsto da questo comma, nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la necessità di sostenere studenti con bisogni educativi speciali.
4. La Provincia definisce altresì modalità e criteri volti al riconoscimento di una dotazione di docenti formati per facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema educativo e per agevolare l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.”

Nota all'articolo 7

- l'articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone:

“13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli.

*Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.
Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi.
Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore (68).*

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono sopresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

Omissis”

- l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dispone:
 - “8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.*
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.”

Nota all'articolo 8

- Per l'articolo 64 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 9

- Il capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 dispone:
 - “Capo III*
 - I percorsi di istruzione e formazione professionale*
15. *Livelli essenziali delle prestazioni.*
 1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
 2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
 3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, re-

lativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
 6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
 7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'*art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003*.
16. *Livelli essenziali dell'offerta formativa.*
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
 - a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
 - b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
 - c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
 - d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
 2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.
17. *Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi.*
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
 - a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
 - b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
 2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
18. *Livelli essenziali dei percorsi.*
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
 - a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
 - b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
 - c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
 - d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
 2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

19. *Livelli essenziali dei requisiti dei docenti.*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

20. *Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
- d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;
- e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
- f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

21. *Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi.*

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

- a) la previsione di organi di governo;
- b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
- d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
- e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
- f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
- h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
- i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
- j) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

22. *Valutazione.*

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.”

- L'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53 dispone:

“7. Disposizioni finali e attuative.

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
 - c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. – 11. *Omissis*
- Per gli articoli 64, 65 e 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 10

- Per l'articolo 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.
 - L'articolo 3 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, dispone:

“Art. 3
Tipologie di formazione in apprendistato
1. La formazione in apprendistato si svolge secondo la seguente tipologia:
- a) di base, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b) professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro integrata da un apprendimento culturale e scientifico trasversale e tecnico-professionale;
 - c) di alta formazione, per l'acquisizione di titoli di studio anche universitari.
2. Ad ogni tipo indicato dal comma 1 corrisponde un distinto contratto di lavoro di apprendistato.”
- L'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone:

“48. *Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.*
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
- a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
 - b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
 - c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
 - d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
 - d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
 - e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.”

- Per l'articolo 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.
- L'articolo 4 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, dispone:

“Art. 4
Profili formativi

 1. La Provincia definisce con regolamento i profili formativi relativi a ciascuna tipologia di cui all'articolo 3.
 2. I profili formativi sono definiti previa intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, nonché:
 - a) per il riconoscimento del diploma o della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dall'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - b) per il conseguimento dei titoli universitari, nell'ambito dell'alta formazione in apprendistato, previa intesa con l'università interessata.”
- Per l'articolo 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.
- L'articolo 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

“Art. 60
Valutazione degli studenti

 1. La valutazione periodica e la valutazione annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività didattiche e formative, comprese quelle facoltative; ad essi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; con regolamento sono definite le modalità di attuazione di questo comma, prevedendo in particolare le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.
 2. In relazione ai percorsi del primo e del secondo ciclo, limitatamente a percorsi di istruzione di durata quinquennale, la Provincia definisce con regolamento, previo parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, sentito il consiglio del sistema educativo provinciale, le modalità di attuazione delle leggi sugli esami di stato, in particolare al fine dello svolgimento delle prove di esame in relazione ai piani di studio provinciali, alla composizione e al funzionamento delle commissioni degli esami d'idoneità e di stato, da svolgersi anche in più sessioni. Con il medesimo regolamento sono disciplinate inoltre particolari forme di attestazione delle capacità per valutare il profilo educativo raggiunto dagli studenti con bisogni educativi speciali come individuati dall'articolo 74.
 3. In relazione ai percorsi di formazione e istruzione professionale, la Provincia definisce con regolamento le modalità di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, di certificazione delle competenze acquisite, d'individuazione e svolgimento delle prove d'esame, di composizione e funzionamento delle commissioni d'esame per l'acquisizione del diploma dei percorsi di formazione e istruzione professionale.”
- Per l'articolo 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.
- Per l'articolo 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 11

- Per l'articolo 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.
- L'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg, dispone:

“Art. 16
Percorso formativo relativo all'apprendistato di base

 1. Per l'apprendistato di base relativo all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione il piano formativo individuale prevede un percorso formativo di durata non superiore a tre anni finalizzato al conseguimento di un titolo di studio professionale; la durata del percorso è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire, dei crediti professionali e formativi acquisiti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006.
 2. Nell'apprendistato di base le ore di formazione formale sono 320 medie annue e sono dedicate di norma per il 50 per cento all'apprendimento delle competenze culturali e per il 50 per cento all'apprendimento delle competenze professionali, in relazione ai crediti professionali e formativi acquisiti.
 3. I datori di lavoro che assumono minori di età per un percorso di apprendistato di base predispongono il piano formativo individuale aderendo all'offerta formativa definita dall'agenzia del lavoro. Per la definizione del piano

formativo individuale l'agenzia del lavoro, acquisisce la documentazione relativa ai crediti formativi conseguiti presso le istituzioni scolastiche e formative frequentate dal giovane prima dell'abbandono scolastico e sentito l'ente formativo di riferimento per la formazione di base, individua il percorso formativo e la relativa durata tenendo conto di quanto previsto dal comma 1."

Nota all'articolo 12

- Per l'articolo 56 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 13

- Per l'articolo 56 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 14

- Per l'articolo 60 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 15

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg, dispone:
"Art. 15

Integrazione tra le politiche provinciali del lavoro e dell'istruzione

1. Per attuare forme di integrazione tra l'offerta formativa in apprendistato e il sistema educativo di istruzione e formazione, l'agenzia del lavoro istituisce con funzioni propositive il comitato guida per l'apprendistato di base, al quale partecipano il dipartimento istruzione della Provincia e l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); il comitato deve attivare forme di partecipazione e coordinamento con le istituzioni scolastiche formative interessate.
2. Il comitato guida in particolare elabora il modello didattico pedagogico, le modalità di valutazione degli apprendimenti e di rilascio dei relativi titoli di studio, le strategie di preparazione e formazione dei docenti nonché le linee di indirizzo per il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei crediti formativi relativi alle attività svolte in apprendistato."

Nota all'allegato A

- Per l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13, dispone:
"Art. 11

Disposizioni in materia di istruzione e istituzione della giornata dell'agricoltura trentina

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell'agricoltura trentina, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.
2. *Omissis.*"

Nota all'allegato C

- L'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:
"Art. 18

Progetto d'istituto e carta dei servizi

1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collabo-

razione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all'istituzione.

3. Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza tecnica del personale docente, identifica l'offerta formativa e in particolare:
 - a) definisce le scelte educative e organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse in modo vincolante per la comunità scolastica e formativa di riferimento, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;
 - b) definisce i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;
 - c) esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando tra l'altro le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata e anche valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
 - d) definisce le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
 - e) determina criteri relativi agli orari e ai tempi d'insegnamento, alla formazione delle classi, all'utilizzo del personale della scuola e alla valutazione del servizio educativo;
 - f) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
 - g) definisce le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
 - h) stabilisce le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.
4. Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto, sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattico-educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2.
5. Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al competente dipartimento provinciale.
6. Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un'intesa definita con la conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999.
7. Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.”

- Per l'articolo 56 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.

- Per l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'allegato H del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dispone:

“Allegato H

Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica

- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie

Ove non previsti tra le Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nelle singole classi (articolo 10 comma 3)

- Antropologia
- Biologia
- Conversazione con docente di madrelingua
- Chimica
- Diritto
- Diritto ed economia politica
- Discipline artistiche
- Discipline audiovisive
- Economia aziendale

- Economia politica
 - Geografia
 - Informatica
 - Laboratori artistici
 - Laboratorio di Chimica e Fisica
 - Legislazione sociale
 - Lingua e cultura greca
 - Lingua e cultura latina
 - Lingua e cultura straniera 2 o 3
 - Musica
 - Pedagogia
 - Psicologia
 - Scienze della Terra
 - Scienze sociali e metodologia della ricerca
 - Scienze umane
 - Sociologia
 - Statistica
 - Storia dell'arte
 - Storia della Danza
 - Storia della Musica
 - Storia del Teatro
 - Strumento musicale
 - Tecniche della Danza
 - Tecnologia e disegno
 - Tecnologie musicali
 - Teoria e tecnica della comunicazione"
- Per l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'allegato D

- Per l'articolo 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 3.
- L'articolo 67 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 67
Alta formazione professionale

 1. L'alta formazione professionale è volta allo sviluppo di figure professionali dotate di elevata preparazione in ambiti specifici e di eccellenza, in grado di svolgere un'attività professionale con significative competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e autonomia da realizzarsi valorizzando la metodologia dell'alternanza tra l'ambito formativo e quello lavorativo, in raccordo con il sistema universitario e il sistema produttivo provinciale.
 2. I percorsi di alta formazione professionale hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta formazione, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Provincia.
 3. Possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti in possesso di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo.
 4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento per la progettazione e l'attuazione dei percorsi di alta formazione professionale.
 - 4 bis. E' istituita l'agenzia per l'alta formazione professionale, con il compito di progettare, affidare e valutare i percorsi di alta formazione professionale previsti da questo articolo. Per questi fini l'agenzia collabora con istituti di ricerca, università, con l'IPRASE e con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'innovazione a livello locale, nazionale e internazionale.
 - 4 ter. L'agenzia affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale previsti dal comma 4 bis alle istituzioni scolastiche e formative, perseguendo l'economicità e la qualità dei percorsi, curandone il monitoraggio e certificando le competenze acquisite.
 - 4 quater. Sono organi dell'agenzia:
 - a) il direttore;
 - b) il comitato tecnico, con compiti consultivi e propositivi nella definizione dei fabbisogni e delle figure professionali, formato da un numero massimo di diciotto componenti designati dalla Provincia, dalle istituzioni scolastiche e formative, dall'Università degli studi di Trento, dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, dalla cooperazione, dalla camera di commercio, dagli ordini e collegi professionali;
 - c) il revisore dei conti.
 - 4 quinquies. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia somme per le spese di funzionamento, avvalen-

dosi di quote di stanziamento destinate alle spese per l'alta formazione.

- 4 *sexies*. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché le modalità per l'affidamento dei percorsi alle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto della normativa vigente.
5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni delle professioni, per definire le figure professionali, programmare gli indirizzi di alta formazione professionale e progettare e monitorare i percorsi da attivare attraverso le istituzioni scolastiche e formative è istituito un apposito comitato composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e formative, delle forze sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei soggetti no profit, degli ordini professionali e dell'università.
6. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.
7. *omissis.*"

77283

Decreti - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg.

Regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali

(Registrato alla corte dei conti il 15.09.2011, registro 1, foglio 13)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e in particolare l'articolo 38, comma 4;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1674 di data 5 agosto 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali";

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per disciplinare alcuni organi collegiali ridefinendone compiti e composizione.

Art. 2

Nucleo di valutazione dei dirigenti

(Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

(legge sul personale della Provincia))

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le parole: "da non più di cinque esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da non più di quattro esperti".

Art. 3

Comitato scientifico delle aree protette

(Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura))

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le lettere b) e c) sono soppresse;
 - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) quattro esperti nel campo della gestione ambientale e della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche, economiche e di pianificazione territoriale.”.

Art. 4

Comitato per lo sviluppo provinciale e Comitato per la qualificazione della spesa pubblica (articolo 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale))

1. Il comitato per la qualificazione della spesa pubblica è composto da un massimo di sette componenti, scelti nel limite massimo di quattro tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di programmazione economico-finanziaria e di statistica. Per particolari ricerche, il Comitato può essere integrato per periodi determinati da componenti esperti nelle materie di interesse delle ricerche stesse.
2. Il comitato per lo sviluppo provinciale è composto da un massimo di otto componenti, scelti nel limite massimo di cinque tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia economica e sociale, di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione territoriale e ambientale e di statistica.
3. Il comitato previsto al comma 2 può essere integrato anche in modo non continuativo e per periodi determinati, da ulteriori componenti, anche esterni:
 - a) per particolari attività e ricerche su temi strategici per lo sviluppo socio - economico provinciale;
 - b) per lo svolgimento di specifiche attività di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 19 bis della legge sulla programmazione provinciale.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Gli organi la cui composizione è stata modificata dagli articoli 2, 3 e 4, già nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano a operare fino alla scadenza nella composizione prevista da tali disposizioni se il numero dei loro componenti è pari o inferiore ai limiti massimi previsti da questo regolamento. Nel caso in cui il numero dei componenti superi il predetto limite, gli organi continuano ad operare fino all'adeguamento della loro composizione che deve essere disposto dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto da questo regolamento entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Fino a successivo regolamento adottato in attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, nulla è innovato in ordine ad altri organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo, che continuano ad operare secondo quanto previsto dalla relativa disciplina.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 agosto 2011

IL VICE PRESIDENTE
ALBERTO PACHER

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

- La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (BU 27 giugno 2006, n. 26, suppl. n. 3) concerne "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".
- L'articolo 38, comma 4, della citata legge provinciale n. 3 del 2006 dispone:
"4.La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispensabili, ridefinendone, ove necessario, compiti e composizione, ancorché previsti con legge. Conseguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con legge, sono soppresi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative disposizioni."

Nota all'articolo 2

- La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (BU 15 aprile 1997, n. 18, suppl. n. 2) concerne “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”.
- L'articolo 19 della citata legge provinciale n. 7 del 1997, come modificato dall'articolo qui annotato, recita:

“Art. 19
Nucleo di valutazione dei dirigenti

 1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.
 2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di ~~cinque~~ **quattro** esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.
 3. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase preliminare conoscitiva da svolgersi direttamente con gli interessati. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:
 - a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;
 - b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;
 - c) le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni in collaborazione con gli organismi nazionali preposti.
 4. La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione della retribuzione di risultato, è connessa anche alle risultanze della valutazione.
 5. La Giunta può promuovere in qualsiasi tempo, motivatamente, la procedura di valutazione nei confronti del dirigente generale, su proposta dell'assessore cui sono affidate le materie rientranti nel relativo dipartimento, e del dirigente, su proposta del dirigente generale da cui funzionalmente dipende, ovvero su richiesta del singolo dirigente generale o dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.
 6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti. In caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal collegio arbitrale di cui all'articolo 51.
 7. Ove la valutazione negativa sia definitiva, la Giunta provvede all'assegnazione del dirigente generale o del dirigente ad altro incarico o alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa con i dirigenti delle strutture cui è assegnato. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta provinciale, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.
 8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.
 9. Le valutazioni, con esito positivo o negativo, sono inserite in una apposita scheda personale.
 10. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6.”

Nota all'articolo 3

- La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (BU 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2) concerne “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

- L'articolo 52 della citata legge provinciale n. 11 del 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, recita:
"Art. 52

Comitato scientifico delle aree protette

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico delle aree protette, con il compito di esprimere pareri in ordine a:
 - a) il progetto di piano di ciascun parco;
 - b) i progetti di piani di gestione delle riserve;
 - c) i progetti d'istituzione e di modifica delle aree protette provinciali e della rete "Natura 2000";
 - d) ogni altra questione inerente i parchi e le riserve e la rete "Natura 2000" che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
 - a) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di aree protette, con funzioni di presidente;
 - b) ~~il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di pianificazione territoriale;~~
 - e) ~~il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura;~~
 - d) ~~sei esperti nel campo della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturalistiche, e-
cologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche e di pianificazione territoriale, dei quali:~~
 - 1) ~~uno designato dal ministero competente in materia di ambiente;~~
 - 2) ~~due designati congiuntamente dagli enti di ricerca provinciali in materia di ambiente;~~
 - 3) ~~uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.~~
 - d) **quattro** esperti nel campo **della gestione ambientale e** della conservazione della natura, scelti tra i laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche, agrarie, forestali, geologiche, **economiche** e di pianificazione territoriale, dei quali:
3. Funge da segretario il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette.
4. Quando il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere sul piano del parco, esso è integrato con due componenti scelti tra gli esperti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q).
5. Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti di gestione interessati, quando sono trattati oggetti inerenti le aree protette ricadenti nel territorio di riferimento.
6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali."

Nota all'articolo 4

- La legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (BU 16 luglio 1996, n. 32, suppl. ord. n. 3) concerne "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate".

- L'articolo 30 della citata legge provinciale n. 4 del 1996 così recita:
"Art. 30

Disposizioni per i comitati per lo sviluppo provinciale e per la qualificazione della spesa pubblica

1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennità spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
- 1 bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della Provincia e i dirigenti indicati dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12."

- L'articolo 19bis della citata legge provinciale n. 4 del 1996 così recita:
"Art. 19bis

Disposizioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

1. La Giunta provinciale definisce, anche in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), specifici criteri, modalità e strumenti organizzativi per assicurare la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici al fine di qualificare e rendere più efficiente il processo di programmazione delle politiche di sviluppo."